

## Cassazione civile sez. lav. - 09/02/2021, n. 3116

### Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI	Federico	-	Presidente	-
Dott. ARIENZO	Rosa	-	Consigliere	-
Dott. GARRI	Fabrizia	-	Consigliere	-
Dott. CINQUE	Guglielmo	-	rel. Consigliere	-
Dott. BOGHETICH	Elena	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12790/2018 proposto da:

AIR ITALY S.P.A., (già Meridiana Fly s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n. 23, presso lo studio degli Avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e difendono.

- ricorrente -

contro

R.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati MARZIA GIOVANNINI, ANDREA BORDONE.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 400/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/02/2018 R.G.N. 1445/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA;

uditi gli Avvocati ANDREA BORDONE, MARZIA GIOVANNINI.

### FATTI DI CAUSA

1. Con lettera del 21.1.2016 la Meridiana Fly spa contestò al proprio dipendente, R.R., Comandante posto in Cassa Integrazione straordinaria a rotazione, il seguente addebito: "Lei, dipendente della nostra azienda con qualifica di Comandante, sospeso dallo svolgimento di attività lavorativa e collocato in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai sensi della L. n. 291 del 2004, art. 1 bis, ha percepito dal 13 aprile 2012 e sino al 31 dicembre 2014 trattamenti di sostegno al reddito erogati dall'INPS, integrati dallo speciale Fondo del trasporto aereo sino all'80% della Sua retribuzione fissa e variabile, trattamenti che Le sono

stati anticipati dalla nostra azienda. In data 11 gennaio 2016 ci è stato notificato il verbale di accertamento dell'INPS n. (OMISSIS), redatto il 26 novembre 2015 (...), dal quale abbiamo appreso che, durante il suddetto periodo di fruizione dei predetti trattamenti di sostegno al reddito, Lei ha svolto attività lavorativa remunerata a favore di altro vettore aereo, la società Saudi Arabia Airlines, dal 14 aprile 2013. Risulta quindi che Lei, in violazione dei più elementari principi di lealtà e correttezza, in assoluto dispregio degli obblighi che Le fanno carico, sia in relazione all'esistente rapporto di lavoro subordinato con la nostra Azienda, sia con riferimento alla Sua posizione di soggetto percettore di indennità di sostegno al reddito, ha omesso di comunicare tempestivamente, sia alla nostra Azienda sia all'istituto previdenziale, di svolgere attività lavorativa regolarmente remunerata ed ha continuato ad incassare, senza nulla rilevare, le somme che mensilmente le sono state erogate a titolo di sostegno al reddito, ponendo in tal modo in essere un comportamento truffaldino chiaramente finalizzato ad indurci in inganno al chiaro scopo di percepire illegittimamente somme alle quali non aveva diritto, somme tra l'altro poste a carico della collettività allo scopo di garantire il sostentamento di coloro che vengono a trovarsi privati del loro reddito da lavoro. Tale Suo comportamento, anche a prescindere dalla Sua qualificazione in sede penale e dalla idoneità a costituire reato, è di estrema gravità e configura una gravissima ed oggettiva lesione dell'elemento fiduciario posto a base di qualsivoglia rapporto intersoggettivo ed in particolare del Suo rapporto di lavoro, anche in considerazione della natura delle mansioni a lei affidate, alle quali è connesso l'esercizio di rilevanti e delicatissimi poteri e l'assunzione di grandi responsabilità".

2. Rese le giustificazioni da parte del lavoratore, la società con lettera del 12.2.2016, risolse il rapporto per giusta causa.

3. Impugnato il licenziamento, il Tribunale di Busto Arsizio, in riforma della pregressa ordinanza del 30.1.2017, con sentenza n. 420/2017, annullò il recesso intimato al R. condannò la società a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno subito quantificato nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale ed assistenziale. Il R. rinunciò alla reintegra e optò per le 15 mensilità di risarcimento.

4. La Corte di appello di Milano rigettò il reclamo, proposto dalla società, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58.

5. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, rilevarono che le giustificazioni addotte dal R. - il quale aveva sostenuto di non avere mai svolto attività lavorativa in favore della Saudi Arabian Airlines, nè di avere sottoscritto alcun contratto con la stessa compagnia, ma di avere solo partecipato, su richiesta della compagnia saudita, a "processi di tirocinio teorici in aula, visite mediche, esami di inglese e disbrigo pratiche burocratiche" recandosi più volte a (OMISSIS) nel periodo compreso tra il (OMISSIS) e che a tale percorso teorico non

aveva fatto seguito alcuna assunzione, non avendo conseguito la licenza di volo araba (OMISSIS) - avevano trovato pieno riscontro nella documentazione in atti. Specificarono, quindi, che il fatto contestato (l'aver svolto attività lavorativa remunerata) non era stato dimostrato e che il periodo di tempo trascorso presso la Compagnia aerea estera doveva e poteva qualificarsi come "periodo neutro" in quanto unicamente finalizzato al mantenimento delle licenze e abilitazioni al volo, richiamando sul punto le argomentazioni di un precedente, su analoga fattispecie, della Corte di appello di Milano. Precisarono, infine, che proprio la natura di tale periodo consentiva la cumulabilità del trattamento in CIGS con il reddito percepito dal dipendente durante il periodo addestrativo e che questi, in una situazione anche di incertezza nella interpretazione della circolare INPS in materia, non era tenuto ad effettuare alcuna preventiva comunicazione alla società datrice di lavoro in assenza di un "cambiamento di status".

6. Avverso la decisione della Corte di merito ha proposto ricorso per cassazione Air Italy spa (già Meridiana Fly spa), affidato ad un solo articolato motivo.

7. R.R. ha resistito con controricorso, insistendo per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del gravame.

8. Le parti hanno depositato memorie.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, nonché la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 86 del 1988, art. 8, commi 4 e 5 (riprodotto integralmente del D.Lgs. n. 148 del 2015, commi 2 e 3) convertito nella L. n. 160 del 1988; la violazione dell'art. 1 delle disposizioni di legge in generale approvate preliminarmente al codice civile con R.D. 16 marzo 1943, n. 262, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., nella interpretazione della circolare INPS n. 94 dell'8.7.2011 ed infine dell'art. 2119 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce la società che erroneamente la Corte di appello di Milano aveva ritenuto che il comportamento del dipendente, il quale dal mese di maggio al giugno 2013 (per due mesi) aveva cumulato alla cassa integrazione percepita dall'INPS e dal Fondo speciale per il trasporto aereo, il compenso ricevuto dalla Saudi Arabian Airlines per l'attività svolta, senza avere peraltro proceduto alle comunicazioni relative all'INPS e al datore di lavoro, non costituisse giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.. Sostiene, poi, che la Corte di merito si era attardata ad evidenziare l'inesistenza di un contratto di lavoro, ignorando però la circostanza di fatto decisiva tra le parti che il R. aveva comunque percepito un reddito per la sua attività; inoltre, evidenzia che la Corte territoriale

aveva violato il disposto dell'art. 1 preleggi, attribuendo alla circolare INPS n. 94 del 2011, il potere di dettare una normativa derogatoria del richiamato art. 8, predetti commi 4 e 5.

2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

3. La comparazione tra infrazione addebitata dalla compagnia aerea e sanzione espulsiva intimata richiede la preventiva disamina della normativa vigente in materia di attività svolta presso terzi durante il periodo di cassa integrazione guadagni.

4. Il D.L. n. 86 del 1988, art. 8, commi 4 e 5 (convertito in L. n. 160 del 1988) recita: "4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività".

5. E' pacifico, poi, che le circolari non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge, nè essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito della amministrazione all'interno della quale sono emesse (Cass. 23032 del 2007; Cass. n. 6699 del 2014).

6. Orbene, il D.L. n. 86 del 1988, art. 8, commi 4 e 5, sancisce, dunque, il principio della parziale cumulabilità tra integrazione salariale e altre attività remunerate nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi dell'altra attività lavorativa, sempre che l'ente previdenziale sia informato preventivamente (ovvero, entro 30 giorni dal rinnovo/mancato rinnovo delle abilitazioni, nel caso di cd. "periodo neutro" ossia esclusivamente devoluto all'addestramento, come previsto dalle circolari INPS nella specifica materia) dell'avvio dell'attività lavorativa presso altro datore di lavoro, pena la decadenza dal diritto all'integrazione salariale.

7. Le circolari dell'ente previdenziale (n. 94 del 2011, n. 130 del 2010), poi, nelle parti riportate in ricorso e rilevanti in questa sede, in coerenza con la previsione legislativa, prevedono il divieto di cumulabilità di retribuzione e integrazione salariale, divieto che, per l'appunto, non è assoluto, essendo parametrato a "giornata di lavoro effettuata" e consentendo, quindi, l'integrazione tra le due provvidenze economiche fino alla concorrenza tra le somme integrabili corrisposte dall'Inps, sussistendo una incompatibilità assoluta solamente con riguardo a nuove attività lavorative a tempo pieno e senza prefissione di termine di durata. La espressa previsione di comunicazioni preventive è indispensabile per

consentire all'Inps di verificare che l'attività di lavoro svolta sia compatibile con il perdurare della riscossione dell'integrazione salariale.

8. Nel caso della categoria peculiare del personale pilota, destinataria di specifici controlli concernenti la validità delle licenze e delle abilitazioni di volo che richiedono la periodica partecipazione a fasi di addestramento, sempre secondo le circolari vigenti in materia, la comunicazione preventiva è sostituita con l'autocertificazione, pur sempre necessaria per verificare la compatibilità con l'integrazione salariale sia sotto il punto di vista della durata (minima) dell'addestramento (che non trasmodi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) sia sotto quello della natura dei proventi ricossi. Invero, posto che l'attività vietata dal D.L. n. 86 del 1988, art. 8, è quella che, fonte di proventi economici, effettivamente si sostituisce alla prestazione di lavoro sospesa, rendendo così ingiustificata la permanenza del trattamento, nel caso dell'attività resa ai fini del rinnovo delle abilitazioni di volo l'obbligo di inoltro dell'autocertificazione consente all'Inps di verificare se l'attività prestata sia stata esclusivamente finalizzata al mantenimento delle predette abilitazioni e se i compensi percepiti avevano natura retributiva.

9. La ratio delle disposizioni, sia di quelli di fonte normativa (del D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 4) che di quelli di mera attuazione interna all'ente previdenziale, è chiara: poichè la cassa integrazione guadagni costituisce una forma di assicurazione sociale a mezzo della quale il legislatore vuole garantire, in presenza di particolari vicende dell'impresa, un sostegno al reddito dei lavoratori (altrimenti irrimediabilmente compromesso), al contempo lo stesso legislatore vuole evitare indebiti arricchimenti a scapito delle finanze dello Stato. E, infatti, la percezione della c.i.g. da parte del lavoratore che percepisca anche altro reddito può integrare gli estremi del reato di truffa aggravata (cfr. Cass. nn. 6753 e 11186 del 1987, Cass. n. 9773 del 2009).

10. L'istituto è, invero, preordinato, secondo quanto prescritto dall'art. 38 Cost., ad eliminare la situazione di bisogno, socialmente rilevante, in cui si vengano a trovare i lavoratori in ipotesi in cui essi perdano in tutto o in parte il lavoro. E' in tale prospettiva che, in questa ed in altre discipline analoghe (come l'indennità di disoccupazione e l'indennità di mobilità), si collocano quelle specifiche disposizioni normative che sono dirette a fissare i limiti entro cui i beneficiari di tali forme assistenziali possano svolgere attività di lavoro produttive di reddito, al fine di non sottrarre all'intervento previdenziale la sua giustificazione sociale.

11. In questo contesto si inserisce, dunque, l'obbligo della comunicazione (o della c.d. autocertificazione) di cui del D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 5: il legislatore ha previsto l'obbligo di comunicazione preventiva per evitare il cumulo delle provvidenze economiche. Nello stesso senso, l'autocertificazione prevista dalla circolare Inps per il personale di volo soggetto a periodici rinnovi delle abilitazioni, persegue lo scopo di consentire all'ente

previdenziale la verifica del periodo di attività lavorativa e, formativa svolta e la natura dei compensi.

12. La ratio della disposizione normativa è quella di consentire all'Inps la tempestiva verifica della compatibilità tra l'integrazione salariale e la prestazione lavorativa che il lavoratore si appresta a svolgere, ma non va sottaciuta anche l'ulteriore finalità di responsabilizzazione del percipiente, soprattutto nell'attuale momento storico che ha visto, come autorevole dottrina ha segnalato, un progressivo "aumento a pioggia" degli interventi di tipo assistenziale, con conseguente rilevante aggravio per la finanze pubbliche.

13. La suddetta interpretazione trova conferma negli orientamenti giurisprudenziali.

14. Il giudice delle leggi, invero - verificando la questione di legittimità costituzionale della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 118, in relazione al parametro costituzionale di cui all'art. 3 Cost., sollevata per aver trascurato, il legislatore, l'identità di condizioni tra il lavoratore disoccupato e il lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria - ha precisato (Corte Cost 5.12.2019 n. 256, che richiama, altresì, Corte Cost. 184 del 2000) che anche in caso di fruizione di trattamento straordinario di integrazione salariale "a zero ore", il rapporto di lavoro, ancorchè sospeso nei suoi principali obblighi sinallagmatici, concernenti la prestazione lavorativa e la retribuzione, sostituita dalla prescritta indennità a carico dell'INPS, continua a produrre altri effetti ed obblighi, quali: la computabilità, ai sensi dell'art. 2120 c.c., comma 3, nella retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto dell'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro; il riconoscimento della valenza previdenziale del periodo di sospensione dal lavoro tramite l'istituto della contribuzione figurativa, calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale; il mantenimento degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 5 marzo 2008, n. 5929 e 5 agosto 2004, n. 15129). La Corte Costituzionale ha, inoltre, evidenziato la funzione svolta dalla c.i.g.s., che presuppone la prospettiva della ripresa dell'attività lavorativa, e il mantenimento a questo fine del rapporto di lavoro.

15. Questa Corte (Cass. n. 6712 del 1995) ha affermato che del D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 4 - letto in combinato disposto con il D.Lgs. n. 788 del 1945, art. 3, comma 2, in virtù del quale la c.i.g. non può essere " corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedicano ad altre attività remunerate" - consente di affermare che il divieto di cumulo tra il beneficio della integrazione salariale e emolumenti retributivi seppur non forma oggetto di espressa statuizione, è desumibile dalla "ratio" della vigente normativa. Tale ratio è stata più volte ribadita da pronunce di questa Corte Suprema (ex multis Cass. n. 4419 del 1993; Cass. n. 12487 del 1992; Cass. n. 3901 del 1991) nel senso del divieto di cumulo fino alla concorrenza tra le somme integrabili corrisposte dall'INPS e proventi di altre attività, in concreto espletate e remunerate, sia subordinate che autonome (con conseguente

compatibilità di un rapporto di lavoro a tempo parziale con altri rapporti di lavoro parimenti a tempo parziale; cfr. altresì sul punto Cass. n. 11150 del 1992, dovendosi far riferimento alla "giornata di lavoro effettivo").

16. Nello stesso senso, Cass. n. 10755 del 1990, ha precisato che dette norme debbono essere interpretate in conformità ai principi dettati dagli artt. 36 e 38 Cost., "nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa".

17. Più recentemente, Cass. n. 26520 del 2013 (nonchè Cass. n. 13577 del 2011; Cass. n. 14196 de 2010; Cass. n. 5720 del 2009; Cass. n. 4004 del 2007; Cass. n. 173 del 2006; Cass. n. 11679 del 2005; Cass. nn. 15890 e 5019 del 2004) ha ribadito l'orientamento in materia di decadenza del lavoratore dal trattamento di cassa integrazione, nel caso in cui si ometta di comunicare preventivamente all'Inps lo svolgimento di attività lavorativa, rilevando che il D.L. n. 86 del 1988, art. 8, ammette la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, senza però mantenere per le giornate remunerate il diritto a tale trattamento, ma lo obbliga a comunicare preventivamente all'INPS lo svolgimento di tali attività, pena, appunto, la decadenza dal trattamento stesso.

18. In particolare, questa Corte - ponendo attenzione alla finalità della decadenza, ossia di consentire all'INPS la corretta gestione dell'integrazione salariale prevenendone l'indebita erogazione e favorendo i necessari controlli per ridurre l'area del lavoro nero - ha precisato: che l'obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale (Cass. n. 5019, del 2004); che essa riguarda ogni attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato), anche non riconducibile allo schema contrattuale di cui agli art. 2222 c.c. e segg. e artt. 2230 c.c. e segg. (Cass. n. 11679 del 2005) e anche se svolta nell'ambito della partecipazione ad un'impresa, e ancora, più in generale, qualunque attività potenzialmente remunerativa, pur se in concreto non abbia prodotto alcun reddito e pur se l'ente previdenziale ne abbia avuto comunque tempestiva notizia da parte del nuovo datore di lavoro, o aliunde (Cass. n. 2788 del 2001).

19. L'ulteriore attività svolta non deve avere il carattere della "prevalenza", in quanto tale requisito non è previsto dalla norma, con la conseguenza che va esclusa la necessità di ogni indagine giudiziale in ordine all'impegno temporale del lavoratore nell'attività svolta nei periodi di cassa integrazione, ovvero all'apporto economico di tale attività rispetto al totale dei redditi percepiti nel periodo (Cass. n. 8490 del 2003; Cass. n. 15890 del 2004), e neppure rileva che essa non sia soggetta a contribuzione (Cass. n. 2788 del 2001).

20. Insomma, l'ambito delle attività soggette alla comunicazione preventiva è individuato da questa Corte nel suo significato più ampio: l'attività lavorativa è intesa come insieme di condotte umane caratterizzate dall'utilizzo di cognizioni tecniche (anche se del genere più vario e della più diversa complessità), che siano obiettivamente idonee a produrre reddito. Vi rientrano, pertanto, tutte le attività qualificabili come lavorative nel senso sopra precisato (implicanti l'impiego di una professionalità, per quanto minima, e potenzialmente redditizie), senza che assuma rilievo la forma negoziale nella quale esse siano svolte (Cass. n. 2788 del 2001, che richiama il generico riferimento della legge all'attività lavorativa, come dato sostanziale, piuttosto che al dato formale del contratto di lavoro) o la loro effettiva remunerazione, rilevandone la sola potenziale "redditività".

21. Ebbene, così inquadrato il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che il lavoratore non aveva inoltrato, al datore di lavoro e all'Inps, alcuna comunicazione preventiva né alcuna autocertificazione. Ha esaminato l'offerta di lavoro ricevuta dal R. e funzionale ad un periodo di addestramento ai fini del conseguimento di una diversa abilitazione di volo (licenza di volo araba (OMISSIS)), rispetto a quella posseduta, cui doveva fare seguito presso la compagnia aerea saudita l'assunzione, che però non era avvenuta per non essere stata conseguita la licenza richiesta; la Corte ha sottolineato, inoltre, che non era stata effettuata alcuna attività di volo; ha concluso che, anche considerando "periodo neutro" l'attività espletata a favore della diversa compagnia aerea, del pari nessuna comunicazione preventiva era dovuta al datore di lavoro, mancando un mutamento di status così come richiesto dalla direttiva aziendale del 16.4.2013, mentre per ciò che concerneva la comunicazione all'INPS, il lavoratore non poteva essere licenziato per una errata interpretazione della circolare.

22. La sentenza impugnata non si è conformata, però, in relazione alla contestazione disciplinare che ha incentrato l'addebito disciplinare (anche) sulla omessa comunicazione tempestiva dello svolgimento di attività lavorativa regolarmente remunerata, ai principi espressi da questa Corte, che - come ampiamente riassunto - interpreta in maniera rigorosa gli obblighi informativi previsti dal D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 5 e individua l'ambito delle attività soggette alla comunicazione preventiva nel suo significato più ampio quale attività lavorativa intesa come insieme di condotte umane caratterizzate dall'utilizzo di cognizioni tecniche (anche se del genere più vario e della più diversa complessità) che siano obiettivamente idonee a produrre reddito.

23. Sotto tale profilo, la Corte territoriale ha dato atto della esecuzione, da parte del lavoratore: a) della proposta contrattuale di lavoro ricevuta dalla compagnia aerea della Saudi Arabian Airlines; b) della riscossione di emolumenti retributivi (di cui non ha approfondito le relative componenti, nonostante questa Corte abbia elaborato precisi criteri di distinzione tra retribuzione e rimborsi spese, cfr. Cass. n. 12138 del 2011 e Cass. n. 15360 del 2002, ove si precisa che quando l'erogazione di denaro è connessa all'espletamento di attività funzionale

alla vera e propria prestazione essa ha natura retributiva), senza la sospensione degli strumenti di sostegno al reddito erogati dallo Stato italiano; c) della previsione della necessità di una comunicazione a datore di lavoro ed ente previdenziale (quantomeno in forma di autocertificazione, a sua volta sottoposta ad un preciso termine di inoltro, anche in caso di esito negativo dell'addestramento); d) della espressa previsione, nella disposizione aziendale 16.4.2013, dell'obbligo di comunicazione di cambiamenti di status. Ha, però, poi in sostanza, ritenuto insussistente (nell'accezione di giuridicamente irrilevante) la condotta omissiva tenuta dal lavoratore, con ciò non conformandosi all'orientamento di questa Corte che rinviene la "insussistenza del fatto contestato" solamente ove lo stesso (pur materialmente sussistente) sia privo del carattere di illiceità (cfr. Cass. n. 3655 del 2019, Cass. n. 13383 del 2017, Cass. n. 20540 del 2015), restando estranea alla fattispecie la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, come nel caso di specie, ove - ferma la sussistenza del fatto contestato - è stata ravvisata, per concedere la tutela reintegratoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, una errata interpretazione della circolare INPS, in ordine alla eventuale indebita percezione dell'indennità di integrazione salariale in presenza di altri redditi e ove è stato ritenuto assente l'obbligo informativo, nei confronti del datore di lavoro, sulla base di una errata nozione di attività lavorativa, quando, invece, era necessario operare, in ogni caso, anche in assenza di giusta causa, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed il comportamento dimostrato: accertamento che, in caso negativo, avrebbe dovuto indurre a ravvisare, se del caso, le "altre ipotesi" di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, per le quali è prevista la tutela indennitaria forte (Cass. n. 31529 del 2019).

24. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va accolto per quanto di ragione in relazione alla denunciata violazione del D.L. n. 86 del 1988, art. 8, commi 4 e 5, convertito nella L. n. 160 del 1988; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attendendosi ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021